

DECRETO CESSIONE CREDITI/ L'alleggerimento in presenza di documenti

I cessionari si salvano a metà

Non c'è responsabilità in solido ma restano i sequestri

DI GIULIANO MANDOLESI
E GIANLUCA STANCATI

Cessionari dei bonus edilizi salvi a metà: la responsabilità solidale, escludendo i casi di dolo, non scatta se l'acquirente dei crediti è in possesso della documentazione attestante i presupposti che danno diritto alla detrazione.

Non scalfito invece il collegamento tra detrazione e credito con la correlata possibilità per i cessionari di subire i sequestri dei tax credit acquistati anche in buona fede con preclusioni al loro utilizzo anche post dissequestro.

Queste sono le novità in materia di responsabilità solidale tra cedente e cessionario dei bonus edilizi stabilite all'articolo 1 del dl 11/2023 (il decreto blocca cessioni) pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 16 febbraio 2023 (Serie Generale n.40) in vigore da ieri 17/2/2023.

Con tale intervento il Governo ridimensiona la portata del concorso nelle violazioni e disinnesca definitivamente le indicazioni fornite dall'Agenzia delle entrate con le circolari nn. 23 e 33/2022 con riguardo ad una serie di test e indicatori che, come più volte osservato, erano apparsi avulsi dal dato normativo, di complessa gestione e, in ogni caso, declinati in assenza di qualsivoglia prescrizione che imponesse obblighi di verifica in capo al cessionario.

Ridimensionato il concorso nelle violazioni. Iniziando dal concorso, i nuovi commi da

6 bis a 6 quater aggiunti nell'art. 121 del dl Rilancio (34/2020) escludono la solidarietà colposa del cessionario che abbia acquisito un set documentale che, salva l'attestazione di avvenuto assolvimento degli obblighi antiriciclaggio (lett. i del comma 6 ter), ricalca i contenuti delle check list elaborate dalla prassi professionale. Sebbene, come disposto dal citato comma 6-bis, lo schermo protettivo si attivi per il cessionario con il mero possesso delle evidenze documentali (espresse e indicate nel decreto), sotto un profilo logico-sistematico tale disposizione andrebbe letta unitamente al successivo comma 6 quater che lascia aperta la valutazione della buona fede anche nell'ipotesi di acquisizione parziale della documentazione, oltre che al precedente comma 6 che aveva già circoscritto la responsabilità ai casi di dolo o colpa grave per i soggetti muniti degli esiti dei controlli esterni (visto; asseverazione-attestazione).

In sostanza quindi, una volta acquisita in tutto o in parte, la documentazione la stessa va analizzata per riscontrare su base cartolare, i presupposti del bonus e l'effettiva realizzazione dei lavori.

Va comunque specificato che, per quanto la norma produca effetti per le cessioni poste in essere dall'entrata in vigore del decreto, tuttavia si registrano conseguenze indirette anche per il passato.

Per le cessioni già perfezionate la carenza documentale non è sintomo di condotta negligen-

te del cessionario, ma il possesso o il reperimento dei documenti non può non fondare la sua buona fede. Da considerare, peraltro, che fino alla conversione del dl Aiuti bis (l. n. 142/2022) nessuna previsione imponeva al cessionario obblighi di controllo.

Restano i sequestri anche in buona fede. Il dl n. 11/2013 lascia irrisolto un aspetto di particolare interesse per gli operatori, quello dei sequestri dei crediti in capo ai cessionari in caso di detrazione illecita. Dapprima la circ. 23/E/2022 sul punto dei crediti dissequestrati e le sentenze della corte di cassazione degli ultimi mesi del 2022 (nn. da 40865 a 40869 e 45558, v Italia Oggi del 3 novembre 2022) hanno prospettato in merito una sorta di catena di contagio tra credito e detrazione considerati collegati l'uno all'altro. Questo aspetto non scardinato dalla nuova disposizione fa sì che a prescindere dal concorso nella violazione e persino in presenza della buona fede, una detrazione inesistente/indebita può esporre il cessionario al rischio del sequestro del credito acquistato e comunque al rilievo di una indebita compensazione.

— © Riproduzione riservata —

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 6901 - L.1878 - T.1674

